

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:

Vincenzo Sammarco – Presidente

Enzo Di Sciascio - Consigliere

Vincenzo Farina – Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 45/01 proposto da ALBERTI Antonio, ALESSANDRINI ALDO, ALESSI PAOLO, ALOCCO LUCIANA, ARGENTON FOGAR ELENA, BACCARA FABIO, BACINELLO ANNA RITA, BALDERESCHI ALFONSO, BARBARIOL IGINO, BASA MARISA, BAVA ANTONIO, BAXA PIETRO, BLEZZA FRANCO, BOCCU' ENRICO, BUTTAZZONI FRANCO, CAMMAROSANO PAOLO, CARMINELLI ANNAMARIA, CARRETTA RENZO, CARZACCHI IRMA, CASELLI GIOVANNI, CECCHINI GIAN LUIGI, CHERINI MARCELLO, CHERUBINI MARIANO, CHIANDIT ANNA, CHIARUTTINI CLAUDIO, CHIESA WALTER, COLAUTTI ALDO, COLIZZA MARINO, COLUSSI IGINIO, COMIN CHIARAMONTI PIERO, CORTESI ANGELO, COSENZI ALESSANDRO, CURRI GUIDO, CUSCITO GIUSEPPE, D'AMBROGIO ENOS, DALLA PALMA LUDOVICO, DE NARDO MARIA MADDALENA, DELLA VEDOVA BRUNO, DEMARCHI GABRIELLA, DOBRINA ALDO, DRI PIETRO, FALSONE GIOACCHINO, FANNI MAURIZIO, FIORITO ANTONIO, FONTANIVE FULVIO, FORNASARI GIUSEPPE, GENNARO RENATO, GIANCOTTI VINCENZO, GIROTTA BRUNO, GRAZIANI MAURO, GRAZIOSI GIORGIO, GREGORETTI PAOLO, GREGORI TULLIO, GRILL VITTORIO, HOLZER SILVANO, KELLET BIDOLI CYNTHIA JANE MARY, KIKIC IRENEO, KUCICH LILIANA, LINDA PAOLO, LIUT GIANFRANCO, LOMAZZI ANNA, LONGO GIUSEPPE, LUCCHINI ELIO, LUCI FULVIO, MAGATON RIZZI GIOVANNI, MANLIG EUGENIA, MANZONI CLAUDIO, MARCHESELLI

**LOUKAS LUCIA, MARDIROSSIAN FABIO, MAROCCO RUGGERO, MATTEUCCI MARIA FRANCESCA, MENEGAZZI RENZO, MISANO GRAZIA, NISI CARLO, NOCENTINI ALDO, NODARI PIO, OREL GIULIANO, ORLANDINI MIRELLA, PANFILI ENRICO, PANIZON FRANCO, PANJEK GIOVANNI, PAULI GIULIO, PELLIS GIULIO, PITACCO ERMANNO, PITACCO GIULIANA, POLDRUGO FLAVIO, RAVALICO GIUSEPPE, RESTIVO GIUSEPPINA, ROITTI SERGIO, RUSSO FABIO, SAMBRI CLAUDIO, SCAMPERLE PECORARI MARISA, SCARPA FEDERICA, SCHENA GIANNI, SCONOCCHIA SERGIO, SEDMAK GIORGIO, SHANKOVSKY IGOR, SNEL RITA DIANA, SPALLUCCI EURO, SPECCHI MARIO, STRASSI SILVIA, TAINO PIERGIULIO, TAMARO PAOLO, TOSSI ALESSANDRO, TREVISAN GIULIANO, VALENTIN ENNIO, VALENTINUZ GIORGIO, VERTUA RODOLFO, VERZEGNASSI CLAUDIO, VOLPE SERGIO, ZANETTI MOUILLET FRANCOISE, ZECCHIN MARCO e ZWEYER MARINA,**

rappresentati e difesi dall' avv. Stefano Tosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Peinkhofer ,in Trieste,via Ghega n. 1;

**c o n t r o:**

-l'Università degli Studi di Trieste, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

-il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

**per l'accertamento**

del diritto dei ricorrenti a beneficiare, a seguito e per l'effetto del combinato disposto degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 328/1980, 2 del d.l. n. 57/1987 ed 1 della L. n. 334/1997, degli aumenti retributivi previsti da quest'ultima disposizione;

**e per la condanna**

delle Amministrazioni intimare al pagamento delle maggiori somme dovute, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 19.6.2002 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

**F A T T O**

I ricorrenti, docenti e ricercatori presso l'Università degli Studi di Trieste (con le rispettive qualifiche di ricercatori, professori associati, professori straordinari, professori ordinari), assumono di aver diritto agli aumenti stipendiali previsti dall'art. 1 della L. n. 334/1997 per i dirigenti dello Stato di livello "A", posto che la retribuzione dei professori ordinari, e, per relazione, quella dei ricercatori, professori associati, professori straordinari, "va calcolata ed è percentualmente commisurata" ai suddetti dirigenti ex art. 36, 2° comma D.P.R. n. 382/1980.

A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto il seguente mezzo:

**Violazione e/o falsa applicazione della legge con riferimento agli artt. 1/1 e 2 L.**

**334/97, 2 DLT 29/93, 36 e 37 DPR 382/80 e art. 2 d.l. 57/87.**

Da una lettura combinata delle disposizioni rubricate discenderebbe il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuiti gli aumenti stipendiali negati dalle intime Amministrazioni.

Si sono costituiti in giudizio l'Università degli Studi di Trieste ed il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, chiedendo il rigetto del gravame.

**DIRITTO**

1. E' d'uopo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ), all'art. 36( Progressione economica del ruolo dei professori universitari) ha previsto che: "La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo.

Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione.

Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilità dell'aumento biennale del 2,50 per cento.

L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.

Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione al professore della prima fascia .

La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se più favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.

Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto è conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.

In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento”.

La legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto), all'art. 1 (Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico), così dispone: “1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede

contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio al 1° gennaio 1996 .

L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonché ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , che non fruiscono di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza [.....]”.

Il successivo art. 2 (Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato) così recita:”1. Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, nonché dei professori e ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2 “.

Alla luce del surriferito quadro normativo di riferimento la pretesa attorea non merita ingresso.

Essa si fonda essenzialmente su di una sorta di “rinvio dinamico” al trattamento economico spettante ai dirigenti di livello “A” dello Stato, asseritamente operato dall’art. 36 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 : di guisa che non solo i professori “ordinari”, ma anche quelli straordinari, gli associati ed i ricercatori universitari sarebbero agganciati al trattamento in parola, fruendo dei miglioramenti retributivi concessi in prosieguo di tempo alla categoria dirigenziale in parola; in particolare, essi avrebbero diritto agli aumenti stipendiali previsti dall’art. 1 della L. n. 334/1997 per i dirigenti dello Stato di livello “A”.

Questo assunto – rileva il Collegio – contrasta con la lettera e la ratio dell’art. 36.

Come si è visto, questa disposizione così recita:” [.....]Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione.[.....]

Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione al professore della prima fascia .[.....]”.

La formulazione della norma, chiara ed inequivocabile, esclude un adeguamento automatico del trattamento economico dei professori universitari a quello dirigenziale: essa si è limitata a stabilire che ai professori appartenenti alla prima fascia, *all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario* è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione.

La ratio della norma è chiaramente quella di fissare una *base stipendiale* al trattamento economico dei professori universitari, coerentemente con le finalità perseguite dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: decreto con il quale è stata attuata una profonda ristrutturazione delle carriere e del trattamento in questione.

Va, pertanto, condiviso quell’insegnamento secondo il quale, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 8 luglio 1975, n. 219, il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 deve ritenersi faccia riferimento al trattamento dei dirigenti

statali unicamente per l'individuazione della base stipendiale(Cfr. T.A.R. Lazio sez. III, 28 maggio 1993, n. 997), con esclusione di qualsiasi aggancio stipendiale proiettato nel tempo.

Ciò è confermato, nel caso di cui alla attuale controversia, dal fatto che l' art. 2 (Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato) della legge 2 ottobre 1997, n. 334 , differenziando personale dirigenziale e professori universitari, ha stabilito che: "1. Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, *nonché dei professori e ricercatori universitari*, con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2 “.

Se per i *professori e ricercatori universitari* valesse – a far tempo dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 – la regola dell'allineamento automatico al trattamento dirigenziale, la disposizione di cui all' art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 , non avrebbe una sua intrinseca logica.

La verità è che il legislatore ha inteso differenziare le due posizioni lavorative( dirigenti e professori universitari: rispettivamente, artt. 1 e 2 della legge testè citata).

Non può, inoltre, non sottolinearsi che la norma di cui all'art. 1 non prefigura un trattamento economico a regime, limitandosi a prevedere, in aggiunta al trattamento economico in godimento, “a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile”. La provvisorietà del trattamento economico – ritiene il Collegio - renderebbe comunque problematico l' adeguamento alle retribuzioni dirigenziali, quand'anche si accedesse alla tesi della esistenza di un rinvio dinamico: il quale postulerebbe, comunque, la definitività – e non la provvisorietà - dell'assetto



retributivo dei dirigenti statali.

Or dunque, va detto che, se si esclude che l'ordinamento abbia operato un rinvio dinamico del trattamento economico dei professori universitari a quello dei dirigenti statali, nulla vieta che il legislatore distingua le rispettive retribuzioni, ne valuti separatamente l'adeguatezza e ristrutturati la rispettiva progressione in carriera (Cfr. Corte costituzionale 9 novembre 1988, n. 1019; T.A.R. Campania, sez. Salerno, 14 dicembre 1987, n. 420).

2. In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P. Q. M.**

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo  
rigetta.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 2582 (duemilacinquecentottantadue ) a favore di ciascuna di esse, e , quindi, in complessivi euro 5164(cinquemilacentosessantaquattro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 19.6.2002.

Vincenzo Sammarco – Presidente

Vincenzo Farina - Estensore

Depositata nella segreteria del Tribunale

il 23 luglio 2002